

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4614 del 01/09/2017
Oggetto	DPR 13 marzo 2013 n. 59 - società SUPERBETON SPA con sede legale in comune di Susegana (TV) ed impianto in comune di Mesola (FE). Modifica sostanziale dell'attività di produzione di asfalti e recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con AUA atto della Provincia di Ferrara n. 5908/2014 modificato con atto n. 4688/2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4790 del 31/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 20309/2017/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società Superbeton S.p.A. con sede legale nel Comune di Susegana (TV), località Ponte della Priula, Via IV Novembre n. 55 ed impianto nel Comune di Mesola (FE), via Ribaldesa n. 1 - Modifica sostanziale dell'attività autorizzata con atto della Provincia di Ferrara n. 5908 del 17/09/2014 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di produzione asfalti e recupero di rifiuti speciali non pericolosi - modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 4688 del 30/07/2015.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda trasmessa ad Arpae dal SUAP del Comune di Mesola in data 6/07/2017, assunta al PGFE/2017/7831 (documentazione) e PGFE/2017/7845 (integrazione), presentata dalla società Superbeton S.p.A., nella persona di Irma Conte in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Susegana (TV), località Ponte della Priula, Via IV Novembre n. 55, ed impianto nel Comune di Mesola (FE), via Ribaldesa n. 1, per la modifica sostanziale del precedente atto n. 5908 del 17.09.2014, modificato dall'atto della Provincia di Ferrara n. 4688 del 30/07/2015, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di conglomerato bituminoso e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- Considerato che la suddetta istanza è stata presentata dalla società Superbeton S.p.A. per modifica sostanziale dell'attività, con riferimento alla matrice RIFIUTI;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono:
 1. nell'aumento del quantitativo istantaneo autorizzato per la tipologia di rifiuti 7.6;

2. nell'inserimento della tipologia 13.1;

- Preso inoltre atto che la ditta, relativamente alla matrice Emissioni in atmosfera, dichiara che verrà eliminata l'emissione **EM3** per dismissione di un silos dedicato allo stoccaggio di cemento, e che tale modifica è da intendersi non sostanziale;
- Preso atto che le modifiche di cui sopra sono state oggetto di procedura di screening ai sensi dell'allegato B.2 categoria B.2.68 della L.R. 9/99, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 5/05/2017;
- Richiamati i seguenti atti della Provincia di Ferrara:
 1. atto n. 5908 del 17/09/2014, di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di produzione di asfalti e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
 2. atto n. 4688 del 30/07/2015 di modifica sostanziale dell'atto di cui sopra per le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35";
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n. 13/2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
- il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95
- Visti, altresì:
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, aggiornando le prescrizioni riportate nei precedenti atti autorizzativi;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Mesola alla società Superbeton S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Susegana (TV), loc. Ponte della Priula, via IV Novembre n. 55 ed impianto nel Comune di Mesola (FE), via Ribaldesa n. 1, CF e P.IVA n. 01848280267, per la modifica

dell'attività di produzione asfalti e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, autorizzata con atto della Provincia di Ferrara n. 5908 del 17.09.2014, modificato con atto della Provincia di Ferrara n. 4688 del 30/07/2015.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	ARPAE
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rifiuti	Iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERIFICIALI - Arpae

- Lo scarico autorizzato, è quello contrassegnato con la lettera "A", ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"** – planimetria impianto.
- Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con i numeri "2" e "3", indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1.

3. Deve essere garantito lo sgrondo delle acque meteoriche dall'area di stoccaggio alle canalette di raccolta, tramite il mantenimento dei dislivelli previsti nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – planimetria impianto.
4. Il pozzetto scolmatore, contrassegnato con il numero "1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", deve essere munito di una valvola di non ritorno.
5. Lo schema dell'impianto di depurazione delle acque di prima pioggia deve corrispondere a quello rappresentato nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – planimetria impianto.
6. Lo svuotamento dei sistemi di accumulo delle acque di prima pioggia (vasca di raccolta) deve essere effettuato entro 48 ore successive all'ultimo evento meteorico.
7. La portata di scarico delle acque di prima pioggia nel condotto Ribaldesa Nord dovrà mantenersi nel valore massimo di 2,7 lt/sec, mentre la portata massima in uscita dall'impianto delle acque di seconda pioggia dovrà essere pari a 189 lt/sec.
8. Lo scarico nello scolo Ribaldesa Nord deve essere effettuato tramite tubazione in pvc di diametro 200 mm.
9. Deve essere realizzato entro 3 mesi dalla data di rilascio del presente atto un piccolo terrapieno che perimetri tutta l'area, collocata sul lato est aziendale (ad esclusione della zona di accesso), come indicato nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – planimetria impianto.
10. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
11. Eventuali variazioni nell'uso del suolo, che dovessero determinare una variazione dell'indice di impermeabilizzazione dell'area, devono essere comunicate preventivamente al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e ad Arpae Ferrara.
12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta

efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

13. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
14. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
15. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza: qualora i pozzetti non risultino avere tali caratteristiche, gli stessi dovranno essere adeguati entro 180 giorni dal rilascio del presente atto.
16. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
17. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
18. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) SCARICHI IDRICI IN PUBBLICA FOGNATURA – COMUNE

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura è quello contrassegnato con la lettera "B" di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – planimetria impianto.
2. La società Superbeton S.p.A. per il suddetto scarico deve rispettare tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge e nel vigente regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Amministrazione del CADF S.p.A. a disposizione presso gli uffici della società C.A.D.F. S.p.A.

3. Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
4. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.
5. La società Superbeton dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.
6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"** – planimetria impianto e denominate **E1 ed EM1**.
2. Per l'emissione **E1 (Essiccatore sabbie pietrischi)**, dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dal Decreto n. 186 del 5/4/2006 (che integra il D.M. del 5/2/1998) con limiti quali quantitativi relativi agli inquinanti emessi da rispettare stabiliti dall'ALLEGATO 1 – SUB Allegato 2 dello stesso Decreto.

EMISSIONI	E1 essiccatore sabbie pietrischi
Portata (Nm ³ /h)	52.500
Durata (ore/giorno)	5
Altezza minima (m)	25

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come Carbonio organico totale (COT)	20
Cloruro di Idrogeno (HCl)	60
Fluoruro di Idrogeno (HF)	4
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100

Cadmio e i suoi composti (espressi come Cadmio totale) Cd + Tallio e i suoi composti (espressi come Tallio) Tl	Totale 0,05
Mercurio e i suoi composti (espressi come Hg)	0,05
Antimonio e i suoi composti (espressi come Antimonio) Sb	Totale 0,5
Arsenico e i suoi composti (espressi come Arsenico) As	
Piombo e i suoi composti (espressi come Piombo) Pb	
Cromo e i suoi composti (espressi come Cromo) Cr	
Cobalto e i suoi composti (espressi come Cobalto totale) Co	
Rame e i suoi composti (espressi come Rame) Cu	
Manganese e i suoi composti (espressi come Manganese) Mn	
Nickel e i suoi composti (espressi come Nickel) Ni	
Vanadio e i suoi composti (espressi come Vanadio) V	
Stagno e i suoi composti (espressi come Stagno) Sn	
IPA (decreto Legislativo 133/2005 Allegato 1 punto 4)	0,01
PCDD + PCDF (decreto Legislativo 133/2005 Allegato 1 punto 4)	0,1
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto

I valori di emissione devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso del 17%.

La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno semestrale**.

l'emissione **EM1** è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	EM1 Carico autobetoniere
Portata (Nm ³ /h)	1.440
Durata (ore/giorno)	15 minuti
Altezza minima (m)	6
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particolato	10
Sistema di abbattimento	Filtri a tessuto

La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno annuale**.

3. Considerata la tipologia dell'emissioni **EM2** (derivante dai silos di stoccaggio inerti) non vengono fissati i limiti e controlli degli stessi, ma viene prescritto di effettuare periodica manutenzione sui filtri, che dovranno risultare installati sulle stesse, annotando su apposito registro le operazioni di manutenzione e sostituzione

4. Il sistema di abbattimento a servizio dell'emissione **E1** dovrà essere mantenuto in efficienza; le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema dovranno essere annotate su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
5. Dovrà risultare installato, al fine di verificare l'efficienza del sistema di abbattimento dell'emissione **E1**, un pressostato differenziale;
6. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Comune e Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari.
7. Sui sili di stoccaggio bitumi dovranno risultare installati filtri a carboni attivi a servizio degli sfiati, che dovranno essere mantenuti in efficienza al fine di minimizzare le emissioni odorigene: le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei carboni attivi dovranno essere annotate su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;
8. Per quanto riguarda l'emissione **E2 (caldaia riscaldamento bitume)** deriva da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricompresa nell'elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.) lettera ii) e non necessita di autorizzazione.
9. Entro 90 giorni dal rilascio del presente atto, dovrà risultare installato un idoneo sistema di bagnatura, al fine di contenere le emissioni diffuse provenienti dal movimento degli automezzi e dalla movimentazione e stoccaggio delle materie prime: tale sistema in particolare dovrà consentire la bagnatura dei percorsi degli automezzi su aree non asfaltate, e dei cumuli, così come indicato nella planimetria unita al presente atto sotto la voce allegato "A", e per un tempo adeguato alla bagnatura soprattutto in condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo, secco e ventoso). Le modalità di approvvigionamento dell'acqua utilizzata per la bagnatura dei cumuli e relativa stima delle quantità da utilizzare, dovranno essere comunicate ad ARPAE di Ferrara entro lo stesso termine.
10. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

11. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**.
12. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
13. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro e 180 per semestrale, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questi intervalli viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività.
14. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.
15. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle/mantenere accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). La loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere quelli concordati con Arpae. Nel caso in cui tali prescrizioni non saranno ottemperate, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

D) RIFIUTI

I S C R I V E

al Registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi R13 messa in riserva e R5 recupero la società in oggetto, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e smi.

L'attività di recupero potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e alle attività di seguito indicate:

4.4 Tipologia: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori ad ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse.

CER: 100202 – 100903

4.4.3 Attività di recupero:

b) produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi (R5)

Quantitativi: t/anno 12.320, messa in riserva istantanea t. 220

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo. **CER 170302**

7.6.3 Attività di recupero:

a) produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo (R5)

Quantitativi: t/anno 16.680, messa in riserva istantanea t. 9.600

13.1 Tipologia: ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale. **CER: 100102 - 100117**

13.1.3 Attività di recupero:

b) produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale (R5)

Quantitativi: t/anno: 25.000, messa in riserva istantanea t. 126

e alle seguenti prescrizioni:

1. La ditta dovrà rispettare quanto contenuto nel D.M. 5/02/98 e smi;
2. Lo stoccaggio delle ceneri di cui alla Tipologia 13.1 dovrà avvenire nel silos fisso S3;
3. L'altezza massima del cumulo di fresato d'asfalto di cui alla Tipologia 7.6 non potrà superare 6,5 metri;
4. Entro 3 mesi dal rilascio del presente atto da parte del SUAP, la ditta dovrà completare la barriera arborea a perimetro dell'area aziendale, come indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce all. “A”, con la messa a dimora di un filare di alberi ad alto fusto ed un filare di siepe, conformemente alle prescrizioni n. 1 e n. 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 570 del 5/05/2017;
5. Dovrà essere inoltrata a questa Struttura entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente

indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati a smaltimento, relativamente all'anno precedente;

6. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del Decreto 21 luglio 1998 n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno;

7. La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D. lgs. 152/06 e smi

E) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta deve rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica, secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/97.
2. Le rilevazioni strumentali dovranno essere eseguite secondo le modalità stabilite dal DPCM 16/03/98 presso i ricettori più sensibili.
3. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività con aumento dei tempi di lavorazione, superiori a quelli avuti, oltre all'incremento del traffico indotto, comporterà la revisione della valutazione d'impatto acustico.
4. Per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività.
5. Vista la presenza di componente tonale su apparati in uso all'esterno, dovrà essere programmata la manutenzione, per ridurre l'insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.
6. Al termine dei lavori di inserimento del nuovo impianto di produzione calcestruzzi ed in un momento rappresentativo dell'attività nel suo insieme, dovrà essere verificato quanto valutato in fase previsionale per comprovare il rientro nei limiti normativi, sia presso i confini con gli altri ricettori produttivi che presso i ricettori abitativi posti in classe II. In caso di non rispetto, dovrà essere fornita la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rientro nei limiti o valori prescritti dalla normativa vigente. Tale valutazione dovrà essere trasmessa dalla ditta al Comune e ad Arpae.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune, l'AUA di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 5908 del 17/09/2014, e la seguente modifica di cui all'atto della Provincia di Ferrara n. 4688 del 30/07/2015.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di **15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Servizio Ambiente del Comune, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Mesola.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.